M.O.A. 2008

Area Ambiente II

MAPPATURA DEGLI ONERI INFORMATIVI

NOTA: la presente mappatura ha ad oggetto i principali obblighi informativi in materia ambientale ulteriori rispetto a quelli che sono stati oggetto della misurazione 2007. In accordo con l'amministrazione competente (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) si è deciso di espungere dall'attività la materia dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in considerazione delle seguenti circostanze:

- si tratta di una normativa di stretto recepimento del diritto comunitario, per cui è difficile ipotizzare interventi di modifica;
- l'autorizzazione integrata ambientale riguarda pochi grandi impianti e pertanto è di limitato interesse per le piccole e medie imprese, le quali, non a caso, hanno più volte chiesto semmai la creazione di un'AIA specifica per le aziende di limitate dimensioni;
- è comunque possibile valutare le eventuali duplicazioni tra la disciplina dell'AIA e quella della VIA mappando e misurando gli oneri derivanti da quest'ultima.

In esito al confronto con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, la mappatura è stata integrata con gli oneri in materia di terre e rocce da scavo, COV, trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

O.I. nn. 1-8: Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza statale[1]

Fonte: artt. 7 – 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: D.LGS. N. 152/2006), come modificati dall'art. 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Soggetto obbligato: il soggetto (proponente) che elabora un progetto incluso nell'Allegato II del D.LGS. N. 152/2006.

Autorità competente: Stato (Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali).

Analisi dei singoli obblighi informativi:

[1] Sono esclusi i procedimenti di VIA in sede regionale perché disciplinati da leggi regionali ai sensi dell'art. 7 D.LGS. N. 152/2006.

O.I. n. 1: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (art. 20 D.LGS. N. 152/2006): con la quale il proponente chiede all'autorità competente di verificare se il progetto debba sottoporsi a VIA, nel caso di:

- **a.** progetti elencati nell'Allegato II che servono essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di 2 anni, ovvero:
- **b.** inerenti modifiche dei progetti elencati nell'allegato II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente.

OGGETTO dell'obbligo:

1) **trasmissione all'autorità competente di**:
   - **a.** un progetto preliminare;
   - **b.** uno studio preliminare ambientale;
   - **c.** una copia conforme di entrambi in formato elettronico;
2) **sintetico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati,** contenente gli elementi indicati nell'art. 20, comma 2;
3) **deposito di copia integrale degli atti presso i comuni, le province, le regioni ove il progetto è localizzato.**

O.I. n. 2: DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (art. 21 D.LGS. N. 152/2006): fase facoltativa di consultazione tra proponente e autorità competente per definire quale contenuto deve avere lo studio di impatto ambientale (v. onere successivo):

OGGETTO dell'obbligo: trasmissione all'autorità competente di:

- **a.** un progetto preliminare;
- **b.** uno studio preliminare ambientale;
- **c.** una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale;
- **d.** copia dei precedenti in formato elettronico;
- **e.** elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

O.I. n. 3: REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (art. 22 D.LGS. N. 152/2006):

OGGETTO dell'obbligo: presentazione all'autorità competente:

a. **dello studio di impatto ambientale** predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato VII D.LGS. N. 152/2006 e nel rispetto degli esiti della fase di cui al

punto precedente, ove attivata. Lo studio contiene almeno le informazioni indicate dall'art. 22, comma 3;

b. **di una sintesi non tecnica** delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio inclusi elaborati grafici;

c. **di una copia in formato elettronico** dei documenti precedenti (art. 23, comma 2).

O.I. n. 4: REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA (art. 23 D.LGS. N. 152/2006):

OGGETTO dell'obbligo:

1) presentazione all'autorità competente:

a. dell'istanza di V.I.A.;

b. del progetto definitivo;

c. di copia dell'avviso a mezzo stampa di cui al punto che segue;

d. dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto;

e. di una copia conforme in formato elettronico di tutti gli elaborati

2) **deposito della medesima documentazione, in un congruo numero di copie,** presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

3) **Eventuale integrazione della documentazione,** a richiesta dell'autorità competente entro trenta giorni[2].

O.I. n. 5: CONSULTAZIONE (artt. 24 e 25 D.LGS. N. 152/2006): fase obbligatoria in cui il proponente è gravato di obblighi funzionali a consentire la consultazione degli interessati sul progetto:

OGGETTO dell'obbligo:

1) **dare notizia a mezzo stampa** della presentazione dell'istanza di cui al punto che precede, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata, con il contenuto indicato dal comma 3 dell'art. 24 D.LGS. N. 152/2006;

[2] Da notare che, in deroga ai principi generali del procedimento, nel caso di documentazione incompleta il progetto si intende non presentato (art. 23, comma 4, D.LGS. N. 152/2006).

2) **nel solo caso di modifica degli elaborati presentati** in relazione agli esiti della consultazione**: richiesta all'autorità competente** indicando il tempo necessario; l'autorità può in tal caso imporre la pubblicazione di un nuovo avviso a mezzo stampa.
3) **Trasmissione dell'istanza di V.I.A., completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati,** qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, al fine di consentire all'autorità competente di acquisirne le determinazioni[3].

O.I. n. 6: DECISIONE (art. 26 D.LGS. N. 152/2006): fase in cui vi sono eventuali ulteriori obblighi per il proponente:

OGGETTO dell'obbligo:

1) **ottemperare alle eventuali richieste di integrazioni della documentazione presentata;**
2) **presentazione spontanea di nuove integrazioni;**
3) **in entrambi i casi precedenti, l'autorità può disporre che il proponente depositi copia delle integrazioni presso l'apposito ufficio e dia avviso di tale deposito;**

O.I. n. 7: INFORMAZIONE SULLA DECISIONE (art. 27 D.LGS. N. 152/2006):

OGGETTO dell'obbligo: pubblicazione del provvedimento di V.I.A. per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, nella **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

O.I. n. 8: SUPPORTO AL MONITORAGGIO (artt. 28 e 29 D.LGS. N. 152/2006): il provvedimento di V.I.A. contiene le indicazioni relative all'attività di controllo e monitoraggio degli impatti, rispetto alla quale chi realizza l'opera deve prestare assistenza.

Frequenza per tutti gli oneri 1-8: una sola volta, prima della realizzazione del progetto interessato dalla V.I.A.

Rapporto con la disciplina comunitaria: la direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CE, più volte modificata, si propone come obiettivo la conoscenza da parte del pubblico della procedura, delle informazioni rilevanti e dei suoi esiti, ma non pone direttamente a carico dei proponenti i

[3] Anche questa previsione deroga vistosamente ai principi generali del procedimento perché impone al privato di coinvolgere tutte le autorità interessate.

corrispondenti oneri. Le incongruenze segnalate rispetto alla disciplina generale del procedimento nono sono imposte dalla fonte comunitaria. Gli allegati che descrivono i progetti che vanno assoggettati a V.I.A. e i criteri per la redazione dello studio di impatto ambientale sono invece, nella sostanza, conformi alla normativa di recepimento.

O.I. n. 9: Denuncia pozzi

Fonte: D. Lgs. N. 275/1993, in materia di concessione di acque pubbliche, art. 10:

Soggetti obbligati: proprietari, possessori, utilizzatori di pozzi

Autorità competente: Regione e provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione a Regione e Provincia competenti di una denuncia, cui seguono i controlli disciplinati dall'art. 103 del T.U. n. 1775/1933. I termini originariamente previsti per la denuncia sono stati più volte prorogati, in ultimo con l'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006.

Frequenza: una sola volta

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare l'obbligo di denuncia appare funzionale alla conoscenza piena delle c.d. "sorgenti di acque profonde", ma può forse essere semplificata la relativa procedura (ad es. quanto alla denuncia indirizzata a due pubbliche amministrazioni che potrebbero, invece, dialogare fra loro).

O.I. n. 10: Terre e rocce da scavo

Fonte: D.Lgs. n. 152/2006, art. 186, come sostituito dall'art. 2, comma 23, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

Soggetti obbligati: chi voglia riutilizzare terre e rocce da scavo, anche di gallerie, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati;

Autorità competente e oggetto dell'obbligo informativo: dal punto di vista oggettivo si tratta di far risultare in documenti la sussistenza dei requisiti indicati al comma 1 (es. certezza dell'integrale riutilizzo senza necessità di previo trattamento, elevato livello di tutela ambientale, non provenienza da siti contaminati o sottoposti a bonifica ecc.); quanto alle autorità e alle modalità si distinguono diverse ipotesi:

1) produzione di terre e rocce da scavo nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a V.I.A. (comma 2): deve redigersi **un apposito progetto** sulla

sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e sui tempi dell'eventuale deposito (max un anno), approvato dall'autorità titolare del procedimento di V.I.A.[4];

2) produzione di terre e rocce da scavo nell'ambito della realizzazione di opere o attività non soggette a V.I.A. bensì a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (comma 3): devono **dimostrarsi la sussistenza** dei requisiti di cui al comma 1 e i tempi dell'eventuale deposito (max un anno), nell'ambito della procedura di permesso di costruire o di DIA, quindi con competenza della relativa autorità procedente;
3) produzione di terre e rocce da scavo nell'ambito della realizzazione di opere o attività non soggette né a V.I.A. né a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (comma 4): deve redigersi **un apposito allegato al progetto** dell'opera in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e ai tempi dell'eventuale deposito (max un anno), sottoscritto dal progettista[5].

In ogni caso l'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o sottoposti a bonifica è svolto a cura e spese del produttore.

Frequenza: ad ogni riutilizzo di terre o rocce da scavo

O.I. n. 11:

Assenso alle operazioni di recupero dei rifiuti

Fonte: Art. 216 D.LGS. N. 152/2006

Soggetti obbligati: chi effettua attività di recupero di rifiuti conformemente alla normativa tecnica (con esclusioni descritte al comma 7)

Autorità competente: Provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: semplificato, consiste nella comunicazione di inizio attività alla Provincia competente (l'attività può essere iniziata decorsi 90 giorni dalla comunicazione); nel caso

[4] Questa ipotesi può essere inserita fra gli oneri del procedimento di VIA, visto che i destinatari sono verosimilmente una parte delle aziende che hanno chiesto la VIA nel 2008; oppure essere lasciata in questa sede, in modo che l'ISTAT possa individuare le aziende destinatarie ANCHE tra quelle che hanno esperito la VIA regionale.

[5] Nel regime precedente al D.Lgs. n. 4/2008, era consentita l'autocertificazione: si prevedeva infatti una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00 e allegata alla richiesta di riutilizzo, nella quale si attestava che nell'esecuzione dei lavori non erano state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avveniva per una delle opere di cui ai commi da 1 a 5, come autorizzata dall'autorità competente, ove previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non era superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.

di rifiuti elettrici o veicoli fuori uso è necessaria una visita preventiva della Provincia, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione (v. le norme specifiche); ai fini della verifica d'ufficio, da parte della Provincia, dei presupposti e requisiti richiesti è allegata una relazione dalla quale risulti il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche, il possesso dei requisiti soggettivi,le attività di recupero che si intendono svolgere, lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono destinati ad essere recuperati, nonché l'eventuale utilizzo di impianti mobili, le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dal recupero.

Frequenza:ogni cinque anni e in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare, l'art. 11 della direttiva 2006/12 si limita a prevedere la possibilità che gli stabilimenti e le imprese che recuperano rifiuti siano esentati dall'obbligo di autorizzazione preventiva e uniche in tal caso i predetti stabilimenti e imprese siano soggetti ad "iscrizione presso le competenti autorità". La possibilità di concedere l'esenzione dall'autorizzazione è subordinata all'emanazione di norme generali che per ciascun tipo di attività fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione.

O.I. n. 12: autorizzazione all'esercizio delle attività con consumo di solventi

Fonte: Art. 275 D.LGS. N. 152/2006 + All. III alla parte V

Comma 1 e ss.:

Soggetti obbligati: il gestore che intende effettuare attività con consumo di solventi superiore a una certa soglia, come definite nel comma 2 e nell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06; inoltre nel caso di modifiche sostanziali delle dette attività (comma 11).

Autorità competente: Regione o diversa autorità da questa delegata (in genere la Provincia)

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di una domanda di autorizzazione conforme alle prescrizioni dell'Allegato III citato; redazione e aggiornamento periodico del piano di gestione dei solventi, descritto nel citato Allegato III

Frequenza: prima dell'inizio dell'attività, con rinnovo ogni 15 anni (la richiesta di rinnovo va inoltrata un anno prima); a seguito di modifica del consumo massimo teorico di solvente (comma 4); per ciascun impianto, macchinario o sistema non fisso e per le operazioni manuali relative; il piano di gestione dei solventi va aggiornato ogni anno.

Comma 8: adeguamento di attività autorizzate prima del 13 marzo 2004

Soggetti obbligati: il gestore autorizzato prima del 13 marzo 2004 allo svolgimento di attività con consumo di solventi superiore a una certa soglia, come definite nel comma 2 e nell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06.

Autorità competente: Provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di un progetto di adeguamento alle prescrizioni dell'art. 275 e del citato Allegato III.

Frequenza: una sola volta

Rapporti con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: la direttiva 1999/13/CE impone ai gestori di impianti con emissioni di COV superiori a determinate soglie di munirsi di un'autorizzazione o di una registrazione; di procedere al monitoraggio periodico (e, oltre una certa soglia, continuo) delle emissioni; di riferire almeno annualmente all'autorità competente; inoltre impone (e disciplina, per alcuni aspetti, nel proprio allegato III) il piano di gestione dei solventi. In questo quadro, dal momento che il Testo Unico ambientale detta disposizioni molto particolareggiate, si può approfondire l'eventuale esistenza di (comunque limitati) spazi per la semplificazione.

O.I. n. 13: Denuncia di installazione o modifica di impianto termico civile

Fonte: Art. 284 D.LGS. N. 152/2006

Soggetti obbligati: chi installa o modifica un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia; il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (se diverso dal proprietario o dal possessore, è obbligato il proprietario o possessore, che mette la denuncia a disposizione del responsabile dell'esercizio o manutenzione).

Autorità competente: comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per la restante parte del territorio, province.

Oggetto dell'obbligo informativo: denuncia redatta dall'installatore all'autorità competente mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte V del decreto e messa a disposizione della stessa da parte dell'installatore al soggetto tenuto alla trasmissione; documentazione allegata. L'onere in parte si sovrappone ad altri imposti da leggi aventi altre finalità (es. risparmio energetico: art. 11 del D.P.R. n. 412/1991, come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. n. 311/2006)

Frequenza: nei 90 giorni successivi all'intervento; per impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del decreto, entro un anno da tale data.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

O.I. n. 14: Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore di soglia

Fonte: Art. 286 D.LGS. N. 152/2006

Soggetti obbligati: il responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Autorità competente: comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per la restante parte del territorio, province.

Oggetto dell'obbligo informativo: nel corso delle operazioni di controllo e manutenzione, i valori di emissione misurati devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal DPR n. 412/93, insieme ai documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite

Frequenza: i controlli vanno effettuati almeno annualmente e inoltre entro 180 giorni dall'entrata in vigore della parte V del decreto.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

O.I. n. 15: Abilitazione alla conduzione di impianti termici civili

Fonte: Art. 287 D.LGS. N. 152/2006

Soggetti obbligati: il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW

Autorità competente: Ispettorato provinciale del lavoro

Oggetto dell'obbligo informativo: rilascio di patentino di abilitazione al termine di un corso e previo superamento dell'esame finale

Frequenza: prima di iniziare l'attività di addetto.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

O.I. n. 16: Impatto acustico dei progetti o delle opere:

Fonte: Art. 8 L. n. 447/1995, legge quadro sull'inquinamento acustico:

Soggetti obbligati: titolari dei progetti o delle opere sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o al rilascio di concessioni o autorizzazioni di enti locali

Autorità competente: autorità competenti alla V.I.A. e enti locali

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione nell'ambito della V.I.A. o su richiesta degli enti locali di una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al

potenziamento di una serie di opere elencate al comma 2 (aeroporti, discoteche ecc.), ovvero di una valutazione previsionale del clima acustico per la realizzazione delle opere elencate al comma 3 (scuole, insediamenti residenziali ecc.) e 4 (attività produttive, sportive ecc.), anche nell'ambito del procedimento per il rilascio di concessioni edilizie; inoltre la domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4, che si prevede possano produrre livelli di emissione e di immissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare l'impatto acustico, da inviare all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del nulla osta.

Frequenza: prima della realizzazione, della modifica o del potenziamento dei progetti o delle opere.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: per le tipologie di opere sottoposte a V.I.A. gli obblighi descritti appaiono genericamente funzionali all'attuazione della direttiva 85/337 sulla V.I.A., ma non sono specificamente disciplinati in quella sede e dunque non può escludersi la possibilità che alcuni di essi siano irragionevolmente gravosi o complessi; per le tipologie di opere non soggette a V.I.A. gli obblighi descritti scaturiscono da norme di fonte nazionale con l'obiettivo (genericamente anche comunitario) di tutela e controllo dell'inquinamento, *sub specie* di inquinamento acustico.

O.I. n. 17: Raccolta e trasmissione dei dati dei soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici, prodotti per carrozzeria – c.d. COV

Fonte: D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161, art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33

Soggetti obbligati: i soggetti che immettono sul mercato i prodotti di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 161/06 (pitture, vernici, prodotti per carrozzeria).

Si intende ai sensi di tale decreto per "immissione sul mercato:qualsiasi atto di messa a disposizione per i terzi a titolo oneroso o gratuito; la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario".

Autorità competente: Ministero dell'Ambiente per il tramite delle Camere di Commercio

Oggetto dell'obbligo informativo: trasmissione dei dati e delle informazioni sui quantitativi dei prodotti in questione immessi sul mercato nell'anno precedente, per ogni tipologia di prodotto.

Frequenza: entro il 15 marzo di ogni anno

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: ai sensi della direttiva 2004/42/CE, gli Stati membri devono stabilire un programma di monitoraggio allo scopo di

verificare il rispetto delle prescrizioni della direttiva e poi devono comunicare i risultati del programma di monitoraggio alla Commissione.

O.I. nn. 18-21: Trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito: RAEE)[6]

Fonte: D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 + D.M. 25 settembre 2007, n. 185

Analisi dei singoli obblighi informativi:

O.I. n. 18: TRATTAMENTO DEI RAEE NEI CASI DI AMMISSIONE ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA[7] (ART. 8, COMMI 4-6)

Soggetti obbligati: i produttori di RAEE o i terzi che agiscono in loro nome (si vedano le definizioni all'art. 3 del d.lgs. n. 161/05);

Autorità competente: Provincia

Oggetto dell'obbligo informativo:

1) comma 4: assistenza alla Provincia che deve effettuare apposita ispezione volta a verificare:

a) il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dalle norme vigenti;
c) le misure di sicurezza da adottare.

2) comma 6: integrare la comunicazione di inizio attività di cui alla procedura semplificata di autorizzazione al trattamento RAEE con l'indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 e il conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'art. 9

Frequenza:

1) entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività di trattamento RAEE e poi almeno una volta l'anno;
2) in occasione della comunicazione di inizio attività di cui alla procedura semplificata di autorizzazione al trattamento RAEE

---

[6] Per tutti gli oneri relativi ai RAEE occorre inserire tra le attività anche l'assistenza alle ispezioni che, a norma dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 151/05, la provincia competente per territorio può effettuare.

[7] Le procedure semplificate di recupero dei rifiuti, già previste dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997, sono state nuovamente disciplinate dagli artt. 214 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006; ma sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 214 cit., relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

O.I. n. 19: RECUPERO DEI RAEE (ART. 9, COMMI 3 E 4)

Soggetti obbligati: titolari degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio RAEE (per l'onere 2), anche gli esportatori);

Autorità competente: le autorità di controllo (in genere la Provincia: art. 197) sono deputate a verificare il rispetto della norma; destinatario delle comunicazioni di cui al n. 2) è il Ministero dell'ambiente.

Oggetto dell'obbligo informativo:

1) annotare, su apposita sezione del registro di carico e scarico dei rifiuti, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1° del decreto n. 151/2005, il peso dei RAEE in entrata, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita;
2) comunicare annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994

Frequenza: 1) la stessa della compilazione dei registri di carico e scarico: entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti; 2) annuale.

O.I. n. 20: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE (ART. 13)

Soggetti obbligati: produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Autorità competente: quella deputata al controllo

Oggetto dell'obbligo informativo:

1) fornire all'interno delle istruzioni per l'uso delle apparecchiature, o in mancanza presso il punto vendita, adeguate informazioni concernenti l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE e la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature o ad un uso improprio delle stesse o di parti di esse; il significato del simbolo di cui all'allegato 4 del D.Lgs. n. 151/05; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo (commi 1 e 2);
2) mettere a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla immissione (comma 3);
3) riportare sulle AEE poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, o se impossibile sulla loro confezione, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il

simbolo di cui all'allegato 4; le specifiche modalità sono rinviate a un DM che non risulta emanato (commi 4 e 5);

4) comunicare al Registro di cui all'articolo 14 (v. onere successivo), con cadenza annuale e con le modalità individuate dal DM 25 settembre 2007, n. 185 (in particolare: per via telematica), la quantità e le categorie di AEE immesse sul mercato, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito in materia di segreto industriale (commi 6 e 7);

Frequenza: vedi descrizione dei singoli obblighi.

O.I. n. 21: ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL TRATTAMENTO DEI RAEE (ART. 14)

Soggetti obbligati: produttori di AEE tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (in pratica i produttori e gli importatori)

Autorità competente: il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE di cui all'art. 15, per il tramite della Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa;

Oggetto dell'obbligo informativo: iscrizione nel Registro presso la Camera di commercio di competenza, indicando il codice di attività che lo individua come produttore di AEE e il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE (ulteriori specificazioni delle informazioni da fornire sono contenute nell'art. 3 DM 25 settembre 2007, n. 185); l'iscrizione, sempre ai sensi dell'art. 3 del DM 25 settembre 2007, n. 185, avviene esclusivamente per via telematica e il relativo modulo va sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato o dal rappresentante in Italia del produttore estero.

Frequenza: prima dell'immissione sul mercato delle relative apparecchiature e in occasione di qualsiasi variazione dei dati o cessazione dell'attività

Rapporto con la disciplina comunitaria degli O.I. nn. 18-21: le direttive rilevanti (2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE) non prescrivono specificamente questi strumenti di controllo ma pongono gli obiettivi di adeguato trattamento, recupero, finanziamento a carico dei produttori, monitoraggio e ispezione, nonché la necessità di una autorizzazione delle autorità competenti e di fornire adeguate informazioni al pubblico; a un primo esame non paiono sussistere rilevanti complicazioni nella trasposizione italiana.

Maria Giulia Cosentino